



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**

***La Corte d'Appello di Perugia***  
***Sezione lavoro***

in persona dei magistrati:

dott. Vincenzo Pio Baldi                      Presidente relatore

dott.ssa Alessandra Angeleri              Consigliere

dott.ssa Simonetta Liscio                  Consigliere

alla pubblica udienza del giorno 21/06/2023, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.27 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, promossa con ricorso in appello depositato in data 20/02/2023 da:

**LIVIABELLA Gianluca**, con gli avv.ti Daniele Federici e Bartolo Mancuso,

**parte APPELLANTE**

contro

**BUSITALIA SITA NORD, s.r.l., corrente in Roma**, con gli avv.ti Tiziana La Verghetta e Vittorio Bechi,

**parte APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALI**

alla quale è stata riunita quella contrassegnata dal n.86/2023, avverso la sentenza n.180/2022, pubblicata il 02/11/2022, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro.

**Motivi in fatto ed in diritto**

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da Liviabella Gianluca, lavoratore subordinato, dipendente della società di trasporto Busitalia Sita Nord di Roma, ha annullato la sanzione di venti giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata in data 7/12/2021 dal datore di lavoro, rimasto contumace nel corso del processo di primo grado. Il Tribunale ha, poi, rigettato l'altro capo della domanda attorea con il quale il Liviabella aveva chiesto l'annullamento dell'altra sanzione di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogatagli in data 7/10/2020, compensando per intero fra le parti le spese processuali.



A giudizio del Tribunale, mentre la sanzione del 2021 - irrogata dalla società in seguito alla contestazione mossa al lavoratore per aver omesso, nella conduzione dell'autobus affidatogli, la fermata in due punti, con rientro anticipato in deposito senza preventiva autorizzazione - è rimasta sfornita di prova; al contrario, quella irrogata nel 2020, conseguente alla contestazione di aver diffamato l'azienda nel corso di un'intervista resa ad una giornalista televisiva, è legittima in quanto i toni e le frasi utilizzate dal ricorrente nel corso dell'intervista hanno contenuto diffamatorio ed irrispettoso nei confronti del datore di lavoro.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Liviabella lamentando, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea interpretazione dei fatti riportati nel ricorso di primo grado in ordine alla sanzione confermata. Secondo l'appellante, tenuto conto della specifica contestazione dell'illecito disciplinare, la controparte avrebbe dovuto fornire prova della commissione degli stessi, pertanto, la sua contumacia nel processo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare anche detta sanzione.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta la valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure, dal momento che difetterebbe la natura diffamatoria delle frasi riferite e, comunque, le dichiarazioni rese non conterrebbero alcun riferimento al datore di lavoro.

Il Liviabella ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della sentenza, con annullamento della sanzione irrogata in data 7/10/2020.

Nel processo di secondo grado si è costituita la società Busitalia Sita Nord contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.

Con separato ricorso la società ha proposto a sua volta appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando, con un primo motivo di impugnazione, l'erroneità della sentenza che non ha dichiarato inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta, non avendo il ricorrente proposto ricorso amministrativo ai sensi di legge.

Con il secondo motivo di appello la società contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non provato l'illecito disciplinare del 2021. Secondo l'ente, nonostante la sua contumacia nel processo, la produzione documentale ad opera del Liviabella, nello specifico la sua lettera di giustificazione alla contestazione datoriale, costituirebbero piena prova della commissione del fatto



contestato.

Con il terzo motivo, infine, la società lamenta l'erroneità di quanto statuito in ordine al difetto di prova, dal momento che dalla documentazione prodotta si ricaverebbero gli illeciti disciplinari contestati nella loro materialità, con conseguente onere del lavoratore a fornire la prova della sussistenza di una causa a lui non imputabile.

La società ha concluso chiedendo che, riformata la sentenza di primo grado, la domanda attorea venga rigettata nella sua interezza.

All'udienza di discussione, riuniti procedimenti perchè contenenti appelli diversi avverso la stessa sentenza, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.

Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello del Liviabella – da indicarsi come principale perchè temporalmente anteriore a quello proposto dalla società - è fondato e va accolto, mentre quello della Busitalia, da indicarsi come incidentale, va respinto.

Partendo dall'analisi dell'appello proposto dal Liviabella e considerando il secondo dei motivi riportati, avente natura assorbente rispetto al primo, il Collegio, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ritiene che le frasi pronunciate dal lavoratore nell'intervista rilasciata alla giornalista televisiva non contengano alcuna diffamazione o, in generale, offesa nei confronti del datore di lavoro.

L'oggetto della contestazione disciplinare, che ha portato, poi, al provvedimento sanzionatorio nei confronti del Liviabella, riguarda il comportamento da questi tenuto, consistente nell'aver riferito, nel corso di un'intervista televisiva, una frase ritenuta diffamatoria, avendo *“accusato e diffamato le aziende che gestiscono il trasporto pubblico e quindi anche la società Busitalia Sita Nord s.r.l. . . di aver percepito il cento per cento dei finanziamenti e di aver incassato i soldi dei cittadini per finanziare le proprie tasche”* (così, testualmente, per quel che interessa, la contestazione disciplinare del 28/07/2020).

Detta contestazione discende, come è pacifico, dalle dichiarazioni rese dal Liviabella, componente della RSU per il sindacato di base USB, ad una giornalista televisiva. Egli, nel corso di un'intervista svoltasi durante lo sciopero degli operatori del trasporto pubblico, ha affermato, testualmente,



*“scioperiamo perchè ai lavoratori venga data la giusta retribuzione visto anche che le aziende hanno percepito il cento per cento dei finanziamenti e scioperiamo perchè le nostre aziende tornino ad essere di trasporto pubblico. È assurdo che i soldi dei cittadini vadano a finanziare le tasche dei privati”.*

A giudizio del Collegio, le due frasi in questione, oltre a non contenere alcun riferimento, né diretto né indiretto, al datore di lavoro, non hanno, in generale, alcun contenuto diffamatorio o irrispettoso.

A tale secondo riguardo, infatti, le frasi contengono una generica critica alle scelte di politica nazionale che, secondo l'opinione del sindacalista, avrebbero optato per l'erogazione di finanziamenti diretti alle aziende del settore trasporto mentre avrebbero dovuto considerare le retribuzioni dei relativi dipendenti, aventi diritto ad aumenti stipendiali. Un'altra critica, poi, riguardante sempre le determinazioni politiche, attiene ai soggetti fruitori dei finanziamenti, in quanto concessi ad aziende di trasporto a capitale privato, mentre, secondo l'opinione espressa dal ricorrente, queste dovrebbero far capo a soggetti pubblici per evitare che i privati godano di finanziamenti pubblici, ossia de *“i soldi dei cittadini”*.

In sostanza, nelle frasi pronunciate non si rinviene alcuna accusa, di qualsivoglia genere, alle aziende del settore trasporti, ma soltanto, come anticipato, una critica, nemmeno particolarmente aspra, alle scelte politiche effettuate in tema di finanziamenti pubblici, il tutto già compendiato nella lettera di giustificazioni del lavoratore del 01/10/2020, ricevuta dall'azienda il giorno successivo (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).

A quanto appena evidenziato va aggiunto, inoltre, che l'azienda non è mai stata nominata dal lavoratore e nemmeno sono rinvenibili, nelle frasi pronunciate o, in generale, nel comportamento tenuto, elementi indiretti che possano ricondurre all'operato del datore di lavoro le critiche riferite, considerando anche che la manifestazione di sciopero si è svolta in luogo diverso rispetto a dove è ubicata l'azienda. Infine, il ruolo di sindacalista svolto dal Liviabella lo è legittimo, ai sensi degli artt.21 e 39 della Costituzione, ad esprimere opinioni a tutela degli interessi dei lavoratori, anche criticando aspramente il proprio datore di lavoro, purché nel rispetto dei limiti della correttezza formale (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.18176 del 10/07/2018), limiti certamente rispettati nel caso concreto.



Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va riformata, con annullamento della sanzione di cui si è detto; la società, di conseguenza, va anche condannata al pagamento della retribuzione trattenuta, la cui entità è riportata in dispositivo.

Passando all'analisi dell'appello incidentale, quanto al primo dei motivi, riservata ogni valutazione di merito circa l'applicazione della norma di cui all'art.10 del R.D. n.148 del 1931 alle contestazioni disciplinari, occorre considerare che la norma in oggetto è stata corretta dalla Corte costituzionale con le sentenze n.57 del 1972 e 93 del 1979, e prevede, ora, l'improcedibilità dell'azione in caso mancato esperimento del reclamo amministrativo. La sua disciplina, quindi, va ricondotta, per analogia, a quella di cui all'art.443 c.p.c. che prevede che l'improcedibilità possa rilevarsi dal giudice o eccepirsi dalla parte soltanto alla prima udienza, in mancanza, la questione rimane definitivamente superata.

Nel caso concreto, come è pacifico, il Tribunale, alla prima udienza, non l'ha rilevata, mentre la società, rimasta contumace in primo grado, non l'ha eccepita: ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.

Medesima sorte va riservata agli altri due motivi di appello, da trattare congiuntamente perchè strettamente connessi, essendo entrambi relativi alla prova della commissione dei fatti disciplinari contestati al lavoratore con la lettera del 24/11/2021.

Il Liviabella, a differenza di quanto ritenuto dalla società, con le giustificazioni fornite in data 30/11/2021, oltre a contestare specificamente il salto delle fermate, ha pure negato la circostanza di essere rientrato anticipatamente (cfr. doc.10 attoreo). Inoltre, non può considerarsi quale ammissione del fatto la prospettazione della mera ipotesi, fatta dal lavoratore, che il rientro anticipato non avrebbe procurato alcun danno all'azienda. Egli, prospettando l'ipotesi, ha soltanto rimarcato la pretestuosità della contestazione, ma il fatto disciplinare è rimasto negato.

Va, quindi, confermata, sul punto, la decisione di primo grado che, nella contumacia della parte che aveva l'onere, ex art.2697 c.c., di provare il fatto addebitato al lavoratore, in difetto della dovuta dimostrazione, ha annullato la sanzione irrogata al Liviabella.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da



dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico della società.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 20/02/2023 da **LIVIABELLA Gianluca** nei confronti di **BUSITALIA SITA NORD**, nonché sull'appello incidentale proposto dalla **BUSITALIA SITA NORD**, avverso la sentenza n.180/2022, pubblicata il 02/11/2022, del Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, così provvede:

- A. Accoglie l'appello principale, respinge quello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima ed annulla la sanzione del 26/11/2020; condanna la società al pagamento in favore del LIVIABELLA della somma di €.794,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al soddisfo, confermando il resto;
- B. Condanna la società al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €.600,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, ed in €.500,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, per il secondo grado;
- C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla società dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.

Il Presidente est.  
dott. Vincenzo Pio Baldi